



## **21<sup>^</sup> riunione degli *Ateliers* per l'attuazione della Convenzione del Paesaggio del Consiglio d'Europa**

Tropea, Palazzo Santa Chiara,  
3-4 ottobre 2018

# **paesaggio e educazione**

## **La politica nazionale del paesaggio in Italia**

**Arch. Roberto Banchini – Dirigente del Servizio “Tutela del Paesaggio”  
Direzione Generale ABAP- MiBAC**

## L'approccio al paesaggio/1 Il concetto di Paesaggio nel Codice dei beni culturali

### Art. 131. Paesaggio

- 1. Per paesaggio si intende **il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.**
- 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono **rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.**

# L'approccio al paesaggio/2 Il concetto di Paesaggio nella Convenzione Europea

- **Articolo 1 - Definizioni**

"Paesaggio" designa una **determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;**

- **Articolo 2 – Campo di applicazione**





La presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. ...  
**Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.**

## L'approccio al paesaggio/3




## L'approccio al paesaggio/4

Il paesaggio come palinsesto: interdisciplinarietà degli strumenti di “lettura”, regole fondative e strutture di “lunga durata”



## L'approccio al paesaggio/5



## L'approccio al paesaggio/6



# Il quadro attuale dei «vincoli» nel Codice: tre tipologie di «beni paesaggistici»

- **Art. 134. Beni paesaggistici**

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'[articolo 136](#), individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
  - b) le aree di cui all'[articolo 142](#);
  - c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'[articolo 136](#) e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
- Per la realizzazione di interventi di trasformazione dei luoghi ricadenti nei beni paesaggistici è necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica rilasciata dai Comuni o dalle Regioni previa acquisizione del parere del Soprintendente (art. 146 del Codice).



# Il quadro attuale dei vincoli. 1/Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico

- **Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico**

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo **per il loro notevole interesse pubblico:**

*(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, **ivi compresi gli alberi monumentali;**
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- a) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, **inclusi i centri ed i nuclei storici;**
- b) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

## Il quadro attuale dei vincoli/ 2. Le aree tutelate per legge

- **Art. 142**

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
  - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'[articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#);
  - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
  - l) i vulcani;
  - m) le zone di interesse archeologico.

## 5.2.2 Il quadro attuale dei vincoli. Le aree tutelate per legge

### art. 142 / segue

- **2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:**
  - a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
  - b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#), come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
  - c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'[articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#).
- **3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco** reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

# Il quadro attuale dei vincoli/ 3. I beni individuati dal Piano paesaggistico

## Art. 143 c. 1

- **d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;**
  - **e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;**
- .....

# Il quadro attuale dei vincoli. Riepilogo

(da R. Banchini, "La relazione paesaggistica", DEI, seconda ediz., Roma 2011)

Quadro dei vincoli e delle tipologie di beni paesaggistici nell'assetto normativo attuale (DLgs 42/2004) con indicazione, ove esistenti, delle precedenti fonti normative

Schema

2

31

BENI VINCOLABILI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE	BENI VINCOLATI "PER LEGGE"	BENI VINCOLABILI DAI PIANI PAESAGGISTICI
<p><b>Legge 1497/1939</b> art. 1, comma 1, numeri 1, 2, 3, 4</p> <p><b>RD 1357/1940</b> art. 10 (bellezze individue – bellezze d'insieme)</p> <p><b>DLgs 490/1999</b>, art. 139, comma 1, lettere a), b), c), d)</p> <p><b>DLgs 42/2004</b> (come modificato dal DLgs 157/2006 e dal DLgs 63/2008), art. 136, comma 1, lettere a), b), c), d)</p>	<p><b>Legge 431/1985</b>, art. 1, comma 1, lettere a)-m) (integraz. del DPR 616/1977, art. 82)</p> <p><b>DLgs 490/1999</b>, art. 146, comma 1, lettere a)-m)</p> <p><b>DLgs 42/2004</b> (come modificato dal DLgs 157/2006 e dal DLgs 63/2008), art. 142, comma 1, lettere a)-m)</p>	<p><b>DLgs 42/2004</b> (come modificato dal DLgs 157/2006 e dal DLgs 63/2008), art. 134, comma 1, lett. c) – art. 143, comma 1, lett. d); art.143, comma 1, lett. e)</p>
<p>BELLEZZE INDIVIDUE</p> <p>a) <b>Cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale</b>, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (aggiunto dal DLgs 63/2008).</p> <p>b) <b>Ville, giardini e parchi</b> ... che si distinguono per la loro non comune bellezza</p> <p>BELLEZZE D'INSIEME</p> <p>c) <b>Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici</b> (aggiunto dal DLgs 63/2008);</p> <p>d) <b>Bellezze panoramiche</b> (considerate come quadri – espressione soppressa dal DLgs 63/2008) e punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze</p>	<p>a) <b>territori costieri</b> compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</p> <p>b) <b>territori contermini ai laghi</b> compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi;</p> <p>c) <b>fiumi, torrenti e corsi d'acqua</b> iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici ... e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;</p> <p>d) <b>montagne</b> per la parte eccedente i 1600 m sul livello del mare per la catena alpina e 1200 m sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;</p> <p>e) <b>ghiacciai e circhi glaciali</b>;</p> <p>f) <b>parchi e riserve nazionali o regionali</b>, nonché territori di protezione esterna dei parchi;</p> <p>g) territori coperti da <b>foreste</b> e da <b>boschi</b>, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco;</p> <p>h) aree assegnate alle <b>Università agrarie</b> e zone gravate da <b>usi civici</b>;</p> <p>i) <b>zone umide</b> incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n. 448;</p> <p>l) <b>vulcani</b>;</p> <p>m) <b>zone di interesse archeologico</b></p>	<p><b>Ulteriori immobili ed aree</b> di notevole interesse pubblico <b>specificamente individuati ai termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai Piani paesaggistici</b></p> <p><b>Eventuali ulteriori contesti</b>, diversi da quelli indicati dall'art. 134, sottoposti dai Piani paesaggistici a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione</p>

## La pianificazione paesaggistica. Disciplina vigente / Finalità del Piano

### Art. 135. Pianificazione paesaggistica

- 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo [articolo 143](#).
- 2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

# La pianificazione paesaggistica. Disciplina vigente / finalità del Piano

## Art. 135 - segue

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

- a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
- d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

# La pianificazione paesaggistica. Disciplina vigente / I contenuti del Piano

## • **Art. 143. Piano paesaggistico**

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

- a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
- b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
- c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
- e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;



# La pianificazione paesaggistica. Disciplina vigente / I contenuti del Piano

## Art. 143, comma 1 / segue

- f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

## La pianificazione paesaggistica. Disciplina vigente /Adozione e “misure di salvaguardia”

### Art. 143, comma 9.

A far data dall'**adozione** del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le **prescrizioni** di tutela previste nel piano stesso. **A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.**

# La pianificazione paesaggistica. Disciplina vigente / rapporto con gli strumenti urbanistici

## Art. 145


2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli [articoli 143](#) e [156](#) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

## La pianificazione paesaggistica in atto. Alcuni esempi / Lazio



# La pianificazione paesaggistica in atto. Alcuni esempi / Lazio

## Sistemi ed ambiti del paesaggio





















## La pianificazione paesaggistica in atto. Alcuni esempi / Lazio

Tabella B) Paesaggio naturale agrario - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela/disciplina
<b>1</b>	<b>Uso Agricolo e silvopastorale</b>	<b>Conservazione esercizio attività agricole e silvo pastorali nel rispetto delle colture tradizionali e dei beni del patrimonio naturale</b>
<b>1.1</b>	<b>interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica</b>	Sono compatibili le sistemazioni idrauliche da realizzare con le tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo nonché, previo SIP, silos e impianti serra. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
<b>1.2</b>	<b>Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	E' consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume < 20% Le nuove realizzazioni sono consentite con



<b>2.2</b>	<b>interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 34 e.2)</b>	Sono consentite esclusivamente le trasformazioni per accessibilità e reti di servizio legate al recupero dell'edificazione esistente ed ai relativi adeguamenti funzionali. Gli attraversamenti di reti non diversamente localizzabili sono da realizzare preferibilmente interrati e nel rispetto della vegetazione arborea.
<b>2.3</b>	<b>interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/01)</b>	Consentito esclusivamente l'adeguamento funzionale servizi esistenti
<b>3</b>	<b>Uso Residenziale</b>	<b>Conservazione delle tipologie edilizie tradizionali</b>
<b>3.1</b>	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d del DPR 380/01 01 e alle leggi regionali di recepimento, è subordinata a SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente agli interventi. Non sono consentiti aumenti di volume né di superfici esterne coperte e o pavimentate.
<b>3.2</b>	<b>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.</b>	Non consentito
<b>3.3</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/01).</b>	Non compatibile
<b>4</b>	<b>Uso produttivo, commerciale e terziario</b>	<b>Valorizzazione delle attività compatibili con il paesaggio naturale agrario</b>
<b>4.1</b>	<b>laboratori artigianali</b>	Conservazione attività esistenti compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario

# La pianificazione paesaggistica in atto. Alcuni esempi / Piemonte







## Componenti morfologico-insediative


-  Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1
-  Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
-  Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
-  Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
-  Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
-  "Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
-  Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9
-  Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
-  Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11
-  Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12
-  Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13
-  Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14
-  Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15
-  Porte urbane (art. 34)
-  Varchi tra aree edificate (art. 34)
-  Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)

## Aree degradate, critiche e con detrazioni visive

-  Elementi di criticita' puntuali (art. 41)
-  Elementi di criticita' lineari (art. 41)

## Temi di base

-  Autostrade
-  Strade statali, regionali e provinciali
-  Ferrovie
-  Sistema idrografico
-  Confini comunali
-  Griglia dei tagli in scala 1:50.000







## La pianificazione paesaggistica in atto. Alcuni esempi / Piemonte

### Riconoscimento del valore dell'area


La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "...costituisce con il lago incastonato nella verde piana, un quadro di particolare bellezza, che ha a settentrione l'incomparabile scenario delle Alpi valdostane, godibile dalla strada provinciale ..." dal Verbale n. 12 della Commissione provinciale di Torino: "Detto territorio trovasi compreso tra la sponda del lago di Viverone, od altrimenti detto d'Azeglio, e la strada provinciale Ivrea Santhià, e forma un quadro di particolare bellezza in cui si fonde la natura con l'opera dell'uomo. La natura ci dà una visione delle sponde del lago che man mano risalendo per la valle e sempre più elevandosi sopra il limite normale dello sguardo, superando il colle coronato dal castello di Montaldo giunge sino alle cime valdostane. L'uomo con le sue opere completa tale paesaggio. Necessita però disciplinare tali opere in modo che non sorgano catapecchie o costruzioni di mole tale che possano colpire sgradevolmente chi dalle sponde del lago si sofferma a rimirare il paesaggio".



## La pianificazione paesaggistica in atto. Alcuni esempi / Piemonte

<b>Altri strumenti di tutela</b>	D.M. 1 agosto 1985 (B001) D.Lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. b, g SIC: Lago di Viverone (IT1110020 e ZPS)				
<b>Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione</b>	L'area tutelata rappresenta la naturale continuazione del precedente decreto che aveva già interessato la parte ad ovest dell'attuale. Lo scenario godibile dalla strada provinciale, lungo il tracciato storico della Via Francigena, mantiene le peculiarità panoramiche tutelate dal decreto e costituite dalla visuale verso il lago e il profilo delle Alpi in lontananza, dalle ampie aree che circondano lo specchio d'acqua coltivate a vigneto e frutteto ed intercalate da prati a sfalcio, boschi e vegetazione ripariale. Le trasformazioni più significative hanno interessato la sponda lacustre con la costruzione di passeggiate lungolago, approdi, porticcioli, pontili, residenze e alberghi, campeggi ed aree attrezzate per gli sport acquatici, mentre risultano più contenute lungo la strada provinciale e dovute alla costruzione o modifica di edifici esistenti. Si segnala la presenza di aree a canneto e di vegetazione igrofila di rilevante interesse naturalistico. Per la sua visibilità si rileva la presenza di una cisterna dell'acqua a torre cilindrica sulla collina a nord dell'area tutelata.				
<b>Ambiti e Unità di paesaggio</b>	<b>Ambiti di paesaggio:</b> 28 - Eporediese		<b>Unità di paesaggio:</b> 2807 È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti		
<b>Principali obiettivi di qualità paesaggistica</b>	<b>1.2.3; 1.2.4</b> - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28)				
<b>Struttura del paesaggio e norme di riferimento</b>	<b>Naturalistico – ambientale</b> Artt. 10, 11, 15, 16, 17	<b>Storico – culturale</b> Art. 22	<b>Perceptivo – identitario</b> Artt. 30, 31, 32	<b>Morfologico – insediativo</b> Artt. 35, 38, 40	<b>Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva</b> Art. 42
<b>Prescrizioni contenute nelle Nda</b>	Artt. 15, 16				
<b>Prescrizioni specifiche</b>	Deve essere conservata la trama agricola costituita dal sistema di coltivazioni, dalla viabilità minore, dalle alberature diffuse (isolate, a gruppi, a macchia e formazioni lineari), prevedendo interventi di periodica manutenzione, al fine di conservare la percepibilità e la riconoscibilità della trama del paesaggio rurale. Le attività agricole devono salvaguardare le fasce arbustive e arboree autoctone adiacenti a tale trama e alla viabilità interpodereale, al fine di non compromettere la leggibilità degli elementi identitari del paesaggio agrario. Deve essere mantenuta la morfologia del terreno naturale, senza alterazioni significative dello strato fertile del suolo, in particolare è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici che possano determinare impatti sulla percezione visiva dei luoghi. Gli eventuali ampliamenti della viabilità storica esistente, qualora strettamente necessari, devono essere accompagnati da uno studio approfondito, indirizzato alla verifica della compatibilità paesaggistica, al fine di garantire il mantenimento dell'attuale rapporto tra viabilità e superficie a verde e a coltivo. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente non devono prevedere volumi che per forma, posizione e colore possano alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio. Gli interventi edilizi sugli altri edifici devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e la qualità architettonica degli stessi, nel rispetto delle tipologie tradizionali e dei caratteri insediativi dell'edificato consolidato. Gli ampliamenti devono rispettare la naturale conformazione del terreno, salvaguardando gli elementi naturali esistenti nelle aree d'intervento e non interferire con le principali visuali panoramiche percepibili dal suolo pubblico. Lungo la strada provinciale sul perimetro dell'area tutelata, al fine di garantire la visibilità, è vietata l'installazione di pubblicità stradale e le barriere stradali devono essere di altezza contenuta. La linea di costa deve essere mantenuta ovunque possibile nei suoi connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente. Eventuali interventi di consolidamento spondale devono essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e conformarsi alla morfologia naturale del terreno. Gli approdi ed i pontili devono rispettare la naturale conformazione della costa privilegiando l'utilizzo del legno. Deve essere garantita la fruibilità pubblica della sponda anche in presenza di aree a campeggio.				

# Prospettive per la tutela e le politiche del paesaggio in Italia



# **Il primo Rapporto sullo stato delle politiche del paesaggio in Italia**

## Le parti del Rapporto

### Premesse

### Parte I. 'Il Paesaggio italiano nelle statistiche ufficiali'




### Parte II. 'Governare i paesaggi. L'amministrazione quotidiana del paesaggio'

### Parte III. 'Il futuro del paesaggio'

### Parte IV. 'Formazione, educazione e sensibilizzazione alla qualità del paesaggio'

### Parte V. 'La partecipazione dei cittadini e delle associazioni'

# La Carta Nazionale del Paesaggio

-  **Promuovere nuove strategie per governare la complessità del paesaggio.**
-  **Promuovere l'educazione e la formazione alla cultura e alla conoscenza del paesaggio.**
-  **Tutelare e valorizzare il paesaggio come strumento di coesione, legalità, sviluppo sostenibile e benessere, anche economico.**

## Prospettive e questioni generali

- **Assumere la qualità del paesaggio come scenario strategico per lo sviluppo del Paese**

(Preambolo; Obiettivo 3, Azione 1)

Qualità del paesaggio: qualità della vita, risorsa (non ostacolo) e volano di sviluppo sostenibile; il paesaggio italiano come *brand*

- **Convergere su di una condivisa accezione del paesaggio quale sintesi di *Storia e Natura, testimonianza collettiva di civiltà* (Braudel)**

Tutto il territorio è «capillarmente intessuto di passato, di opere umane, di lavoro e testimonianze del lavoro» (A. Emiliani, 1974)

## Prospettive e questioni generali

- **Promuovere, con una visione di lungo periodo, l'attenzione alla qualità del paesaggio in tutte le politiche pubbliche che incidono sul territorio.**  
(Ob. 1, Azione 1)
- **Al contempo, conservare e rafforzare l'autonomia giuridica della tutela del paesaggio** (Ob. 1, preambolo)

Rapporto - il punto su paesaggio e: politiche urbanistico-edilizie; infrastrutture; politiche ambientali; politiche agricole; gestione del rischio

Paesaggio e grandi strategie nazionali – questioni recenti: Strategia nazionale sviluppo sostenibile; Rapporto stato Capitale Naturale; Linee guida Piani gestione aree marine; Osservatorio Nazionale erosione costiera; Rapporto stato foreste

## Prospettive e questioni generali





## Prospettive operative/1

- **Assicurare la centralità e la preminenza del Piano paesaggistico come Costituzione del territorio**

Sovraordinato agli strumenti urbanistici

Lettura organica e strutturale dell'intero territorio nel quale trovano inquadramento gli ambiti tutelati ( «beni paesaggistici»)

Obiettivi qualità, Indirizzi, Direttive, Prescrizioni

**NODO CRUCIALE:** l'adeguamento e la conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico

Rapporto con le leggi regionali di governo del territorio

## Prospettive operative/2

- **«Semplificazione amministrativa»**

DPR 31/2017, silenzio-assenso, nuova procedura conferenza dei servizi

- **FORMAZIONE – Qualità del progetto**

Tecnici progettisti, tecnici valutatori

## Prospettive operative/3

- Sensibilizzazione, partecipazione, diffusione delle buone pratiche



**PREMIO del PAESAGGIO**  
del **CONSIGLIO D'EUROPA**

**PREMIO NAZIONALE**  
del **PAESAGGIO**

